

“ALLEGATO A: SCHEDE MISURA”

SCHEDA MISURA 1 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE

§1 - Risorse finanziarie assegnate

Annualità 2020: € 4.045.000,00

§2 - Tipologia dell'intervento

Concessione di un contributo straordinario, a fondo perduto, a sostegno del pagamento dei canoni locativi riferiti ai mesi di marzo-aprile-maggio 2020, a beneficio di:

- Residenti in abitazioni condotte in locazione in virtù di un contratto locativo regolarmente registrato, con esclusione per gli immobili classificati A1, A8 e A9 ai fini catastali;
- Studenti universitari o di istituti AFAM *fuori sede*, residenti in ambito regionale e che, per motivi di studio, conducano in locazione un appartamento situato in un Comune delle Marche diverso da quello di residenza, con esclusione per gli immobili classificati A1, A8 e A9 ai fini catastali.

§3 – Requisiti di ammissibilità

1. Residenza anagrafica nell'unità immobiliare con riferimento alla quale viene richiesto il contributo (domicilio nel caso di studenti *fuori sede*);
2. Titorietà di un contratto di locazione regolarmente registrato, riferito all'unità immobiliare di residenza anagrafica ovvero di domicilio per gli studenti *fuori sede* che non sia classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9;
3. Reddito del nucleo familiare calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE:
 - per le richieste di contributo relative alle abitazioni di residenza, compreso tra € 11.955,59 e € 39.701,19 (ultimo ISEE disponibile);
 - per le richieste di contributo relative agli appartamenti condotti in locazione dagli studenti fuori sede: non superiore a € 39.701,19 (ultimo ISEE disponibile);
4. Nel periodo marzo/maggio 2020, diminuzione del reddito familiare, inteso come liquidità finanziaria, per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in misura non inferiore al 30% rispetto alle corrispondenti mensilità dell'anno 2019. Il requisito deve essere posseduto solo per le singole mensilità cui si riferisce la richiesta di contributo.

Con riguardo al requisito della diminuzione del reddito familiare si precisa che:

- a) lavoro dipendente: la diminuzione del reddito da lavoro dipendente, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il reddito lordo percepito in busta paga nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il reddito lordo percepito nelle corrispondenti mensilità 2020. L'eventuale reddito da cassa integrazione 2020 viene dichiarato e considerato ai fini del raffronto; se al momento della presentazione della domanda non è stato ancora percepito, viene considerato nella misura del 50%. Ai fini del confronto non vengono considerati i redditi derivanti da premi di produzione e/o produttività;
- b) lavoro autonomo: la diminuzione del reddito da lavoro autonomo, nella misura minima del 30%, viene dimostrata mediante confronto tra il volume di affari ai fini IVA registrato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 e il volume di affari ai fini IVA registrato nelle corrispondenti

- mensilità 2020. Per i lavoratori autonomi in regime di contabilità forfettaria o semplificata il confronto avviene sul fatturato registrato nel trimestre marzo-maggio, anni 2019 e 2020;
- c) lavoro intermittente con contratto a chiamata: il requisito viene dimostrato confrontando la media delle retribuzioni mensili dell'anno 2019 con le retribuzioni percepite nei singoli mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
- d) Nel caso di redditi misti (es.: lavoro dipendente e lavoro autonomo) o di più redditi omogenei (es.: 2 redditi da lavoro dipendente o 2 redditi da lavoro autonomo) all'interno dello stesso nucleo familiare / formazioni sociali di cui alla legge n. 76 del 20 maggio 2016, gli stessi vanno sommati tra loro ai fini della verifica della riduzione del 30%.

Per attestare il possesso dei requisiti il richiedente, nella domanda, ricorre alle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

§4 - Pubblicità e modalità di presentazione delle domande

La Regione e i Comuni danno notizia del presente intervento straordinario mediante:

- Affissione di avvisi pubblici da parte dei Comuni, con procedure di urgenza;
- Pubblicazione della misura straordinaria sui rispettivi siti istituzionali;
- Altre forme di comunicazione istituzionale, anche in collaborazione e con l'ausilio delle organizzazioni sindacali di categoria.

I cittadini interessati presentano le domande esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema informatico (SIFORM2) accessibile all'indirizzo internet: <https://siform2.regione.marche.it>

§5 – Ammontare del contributo regionale

Ai richiedenti viene riconosciuto un contributo mensile pari al 60% del canone di locazione, risultante dal contratto regolarmente registrato ai fini fiscali e dai successivi aggiornamenti annuali, salvo limiti massimi di contributo stabiliti nei provvedimenti attuativi della presente misura in relazione alla tipologia e alla dimensione dei comuni cui si riferiscono i contratti di locazione.

Il contributo viene attribuito con riferimento ai mesi nei quali si è verificata la diminuzione del reddito.

§6 - Criteri di riparto delle risorse disponibili tra i comuni e liquidazione dei contributi

La Regione assegna ai Comuni le risorse disponibili in relazione al fabbisogno risultante dalle domande presentate.

I Comuni provvedono alla liquidazione e pagamento dei contributi ai richiedenti.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire tutte le richieste presentate:

- La Regione ripartisce i fondi in misura proporzionale al fabbisogno relativo a ciascun Comune;

- I Comuni rideterminano l'ammontare del contributo riducendo la percentuale di copertura del contributo medesimo sul canone locativo.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano superiori al fabbisogno risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo §5, l'ammontare del contributo viene rideterminato fino a coprire il 100% del canone locativo.

I Comuni procedono alla verifica dei requisiti di ammissibilità al contributo regionale nella misura del 5% delle domande ammesse, successivamente alla liquidazione e pagamento dei contributi medesimi ai richiedenti.

§7 - Motivi di esclusione

Sono esclusi dalla presente misura straordinaria:

- Gli immobili classificati A1, A8 e A9 ai fini catastali;
- Le domande presentate con modalità diverse da quelle di cui al precedente §4;
- Le domande provenienti da famiglie o formazioni sociali di cui alla legge n. 76/2916 che percepiscono il contributo di autonoma sistemazione-CAS ai sensi dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;
- Le domande provenienti da famiglie o formazioni sociali di cui alla legge n. 76/2916 che hanno presentato richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 istitutivo del *Fondo inquilini morosi incolpevoli*, e successivi provvedimenti attuativi.
- Gli studenti universitari o di istituti AFAM che percepiscono borse di studio ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

Sempre a pena di esclusione, i componenti della medesima famiglia o formazione sociale di cui alla legge n. 76/2016 non possono presentare domande riferite allo stesso immobile ovvero a immobili diversi.

§8 – Controlli e revoca del contributo

Successivamente alla liquidazione dei contributi i Comuni, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, effettuano le verifiche su quanto autocertificato dai richiedenti su un campione pari 5% delle domande ammesse a beneficio.

Il contributo viene revocato in caso di:

- rinuncia del beneficiario;
- autocertificazioni non veritiere;
- avverarsi di una delle cause di esclusione.

In caso di revoca l'importo erogato viene recuperato dal Comune maggiorato degli interessi legali maturati, e restituito alla Regione.

SCHEDA MISURA 2 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. SOSTEGNO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE REGIONALE AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO

§1 - Risorse finanziarie assegnate

- annualità 2020: € 5.655.000,000

§2 - Tipologia dell'intervento

La presente Misura è finalizzata alla concessione di un contributo straordinario in conto gestione in relazione all'emergenza COVID, al settore del trasporto pubblico locale regionale di passeggeri (TPL), oggetto di obbligo di servizio pubblico e concorre, insieme al contributo statale di cui al paragrafo successivo, al mantenimento degli equilibri economici-finanziari dei contratti di servizio del TPL. Il presente contributo regionale sarà cumulabile con altre forme di contributo o ristoro straordinario riconosciuti dalla Regione Marche o dallo Stato, nei limiti dell'equa remunerazione degli oneri di servizio pubblico ai sensi del Regolamento EU n. 1370/07; tale equa remunerazione verrà verificata in fase di conguaglio, successivamente all'approvazione di bilanci delle aziende esercenti il servizio di TPL.

Il contributo è concesso ai sensi della LR n. 20 del 03 giugno 2020 con le modalità applicative qui definite in prima istanza, a complemento di quanto stabilito dal DL n. 34/2020 all'art. 200 e dal conseguente Decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il richiamato art. 200 ha previsto un fondo nazionale di 500 M€ a ristoro dei disequilibri delle aziende di TPL principalmente indotto dai mancati ricavi da traffico, ma soprattutto ribadisce il principio del mantenimento degli equilibri economici-finanziari dei contratti di servizio del tpl.

Il contributo verrà concesso in conformità della comunicazione della Commissione Europea 2014/C 92/01 concernente gli orientamenti interpretativi del Regolamento EU 1370/07 in materia di compensazioni di servizio pubblico.

Considerata l'evidente insufficienza del fondo statale (500 M€) salvo ulteriori provviste statali, rimarrà in capo alle regioni l'onere di mantenere gli equilibri economici di cui sopra, soprattutto per i contratti di servizio di diretta competenza della Regione. Sui mancati ricavi si andrà a sommare anche l'effetto delle disposizioni di cui all'art. 215 del DL n. 34/2020, circa il ristoro degli utenti per il mancato utilizzo dei titoli di viaggio per i provvedimenti governativi di contrasto all'emergenza sanitaria, che nelle Marche causerà un impatto rilevante sui flussi di cassa delle imprese concessionarie nel periodo prescolastico.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- contribuire a compensare le ingenti perdite a causa della quasi totale assenza di domanda a fronte del mantenimento di buona parte dei costi;
- contribuire a preservare gli equilibri economici finanziari dei contratti di servizio soggetti ad obbligo di servizio pubblico con misure complementari a quelle statali, ad ora ritenute insufficienti;
- mantenere i flussi di cassa nei confronti delle società esercenti, anticipando (oltre che integrando) le misure statali presumibilmente tardive, rispetto alla riduzione della

provvista di liquidità tipica del periodo prescolastico che si aggiungerebbe alla perdita già subita nel periodo di lock down.

§3 - Soggetti beneficiari e assegnazione del contributo

Il contributo di cui alla presente misura è destinato alle Società titolari di contratti di servizio per l'erogazione di servizi di TPL regionale automobilistico extraurbano.

Ai fini della erogazione dello stesso, dette società ne dovranno fare espressa istanza, ai sensi e con le modalità di cui al successivo **§4** .

§4 - Presentazione delle domande di contributo

I termini di presentazione delle domande, le relative modalità di presentazione e ogni ulteriore disposizione necessaria in ordine all'assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi, saranno stabiliti con Decreto del Dirigente della competente struttura P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità.

La domanda di contributo consente inoltre:

- di rendere le dichiarazioni (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) richieste ai sensi del successivo §5 - Ammissibilità delle domande;
- di rendere le dichiarazioni (ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000) anche in fasi successive del procedimento, indispensabili per determinare i parametri necessari alla quantificazione del contributo, indicati ai successivi §7 Contribuzione regionale e §8 Rendicontazione, conguagli e controlli.

§5 - Contribuzione regionale

Con atto del dirigente della PF TPL Logistica e Viabilità le risorse di cui alla presente misura verranno ripartite proporzionalmente tra le aziende titolari di contratto di servizio di TPL extraurbano , tenendo conto dei ricavi da traffico, risultanti, per ciascun contratto di servizio, dalla banca dati dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale del Ministero dei Trasporti per l'esercizio 2018, individuati alle voci "proventi da titolo di viaggio aziendali" e nei proventi da "bigliettazione integrata".

Per quanto concerne l'erogazione delle stesse, che avverrà previa apposita istanza, la base di calcolo del contributo sarà costituita dai mancati introiti (ricavi da traffico ordinari) registrati mensilmente a partire dal mese di marzo 2020 dichiarati ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, rispetto alle media degli stessi ricavi registrati nei due esercizi precedenti nel medesimo periodo e al netto di eventuali altri ricavi concernenti compensazioni degli enti concedenti per libera circolazione.

In relazione a quanto dichiarato dal beneficiario, nella propria istanza, verrà liquidato un contributo pari ad un massimo del 50% della perdita, proporzionalmente e nel limite delle risorse disponibili.

Tale contributo sarà cumulabile con altre forme di aiuto pubblico, diretto o indiretto, nei limiti dell'equa remunerazione degli oneri di servizio pubblico ai sensi del Regolamento EU n. 1370/07 e

pertanto, al fine di evitare una sovra compensazione dei contratti di servizio, nell'ambito di un conguaglio complessivo che dovrà tener conto dei costi cessanti, dei minor costo di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali e da altre forme di sostentamento pubblico, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID19 e della quota di corrispettivo erogata ai sensi dell'art. 92 comma 4 bis del DL 18/20, nonché dalle Ordinanze regionali emesse nella fase dell'emergenza.

§6 – Rendicontazione, conguagli e controlli

Al fine di evitare una sovra compensazione dei contratti di servizio e tenendo conto degli indirizzi degli organismi governativi nazionali e delle Authority competenti, per il tramite di un'apposita contabilità regolatoria da approntare a decorrere dall'esercizio 2020, le imprese concessionarie certificano agli enti concedenti, in valore assoluto ed in valore relativo agli esercizi precedenti, le componenti riclassificate del proprio conto economico.

La mancata trasmissione dei dati certificati entro il termine stabilito, comporterà l'esclusione dell'azienda concessionaria dall'assegnazione del contributo e l'obbligo per la stessa di ripetere all'ente erogante (Regione, Comune) l'anticipazione ricevuta ai sensi del § 5.

A seguito della liquidazione del contributo l'amministrazione regionale potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed esplicitazioni circa la documentazione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopralluoghi e controlli documentali.

Il contributo potrà essere revocato in toto od in parte, qualora a seguito di controllo le dichiarazioni rese non risultino veritiere, a seguito di rinuncia del destinatario del contributo o nel caso si determini una sovra compensazione del contratto di servizio.

In tali casi la somma già erogata è recuperata dalla Regione Marche, unitamente agli interessi legali maturati. Qualora l'azienda interessata non provveda alla ripetizione dell'anticipazione di cui sopra, fermo restando le azioni di recupero previste dalla normativa vigente, l'ente committente (Regione Marche), può tener conto dell'anticipazione erogata quale acconto del corrispettivo del contratto di servizio.

SCHEDA MISURA 3 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. SOSTEGNO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE REGIONALE AUTOMOBILISTICO URBANO.

§1 - Risorse finanziarie assegnate

- annualità 2020: € 2.610.00,00

§2 - Tipologia dell'intervento

La presente Misura è finalizzata alla concessione di un contributo straordinario ai Comuni marchigiani titolari di servizi di TPL regionale automobilistico urbano come individuati dalla Programma Triennale dei Servizi regionale al fine di contribuire all'equilibrio economico finanziario dei propri contratti di servizio oggetto di obbligo di servizio pubblico, in relazione all'emergenza COVID. Tale contributo da riconoscere alle imprese concessionarie dei servizi, sarà cumulabile con altre forme di contributo o ristoro straordinario riconosciuti dalla Regione Marche o dallo Stato, nei limiti dell'equa remunerazione degli oneri di servizio pubblico ai sensi del Regolamento EU n. 1370/07.

Il contributo è concesso ai sensi della LR n. 20 del 03 giugno 2020 con le modalità applicative qui definite in prima istanza, a complemento di quanto stabilito dal DL n. 34/2020 all'art. 200 e dal conseguente Decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il richiamato art. 200 ha previsto un fondo nazionale di 500 M€ a ristoro dei disequilibri delle aziende di TPL principalmente indotto dai mancati ricavi da traffico, ma soprattutto ribadisce il principio del mantenimento degli equilibri economici-finanziari dei contratti di servizio del TPL.

Il contributo verrà concesso in conformità della comunicazione della Commissione Europea 2014/C 92/01 concernente gli orientamenti interpretativi del Regolamento EU 1370/07 in materia di compensazioni di servizio pubblico.

Considerata l'evidente insufficienza del fondo statale (500 M€) salvo ulteriori provviste statali, rimarrà in capo alle regioni e agli enti concedenti l'onere di mantenere gli equilibri economici di cui sopra. Sui mancati ricavi si andrà a sommare anche l'effetto delle disposizioni di cui all'art. 215 del DL n. 34/2020, circa il ristoro degli utenti per il mancato utilizzo dei titoli di viaggio per i provvedimenti governativi di contrasto all'emergenza sanitaria, che nelle Marche causerà un impatto rilevante sui flussi di cassa delle imprese concessionarie nel periodo prescolastico.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- contribuire a compensare le ingenti perdite a causa della quasi totale assenza di domanda a fronte del mantenimento di buona parte dei costi;
- contribuire a preservare gli equilibri economici finanziari dei contratti di servizio soggetti ad obbligo di servizio pubblico con misure complementari a quelle statali, ad ora ritenute insufficienti;
- contribuire a mantenere i flussi di cassa nei confronti delle società esercenti, anticipando (oltre che integrando) le misure statali presumibilmente tardive, rispetto alla riduzione della provvista di liquidità tipica del periodo prescolastico che si aggiungerebbe alla perdita già subita nel periodo di lock down.

§3 - Soggetti beneficiari e assegnazione del contributo

I destinatari ultimi del contributo, per il tramite dei Comuni concedenti, sono le Società titolari di contratti di servizio per l'erogazione di servizi di TPL regionale automobilistico urbano come individuati dalla Programma Triennale dei Servizi regionale.

Ai fini della erogazione dello stesso, dette società ne dovranno fare espressa istanza ai Comuni, ai sensi e con le modalità di cui al successivo **§4**.

§4 - Presentazione delle domande di contributo

I termini di presentazione delle domande, le relative modalità di presentazione e ogni ulteriore disposizione necessaria in ordine all'assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi, saranno stabiliti con Decreto del Dirigente della competente struttura P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità. La modalità con cui le imprese concessionarie dei servizi di TPL urbano si rapporteranno con i Comuni, saranno le medesime impiegate per i servizi extraurbani di cui alla misura 2 del presente allegato.

§5 - Contribuzione regionale

Con atto del dirigente della PF TPL Logistica e Viabilità le risorse di cui alla presente misura verranno ripartite tra i Comuni come individuati al precedente **§3**, proporzionalmente tenendo conto dei ricavi da traffico, risultanti, per ciascun contratto di servizio delle aziende che svolgono il TPL urbano, dalla banca dati dell'Osservatorio sulle politiche del trasporto pubblico locale del Ministero dei Trasporti per l'esercizio 2018, individuati alle voci "proventi da titolo di viaggio aziendali" e nei proventi da "bigliettazione integrata".

Le risorse così ripartite verranno trasferite ai Comuni in unica soluzione.

I comuni, per quanto concerne l'erogazione delle stesse risorse alle aziende titolari dei servizi di TPL urbano, si atterranno alle stesse modalità utilizzate dalla regione come declinate nella misura 2 al **§5**.

Dovranno pertanto acquisire apposita istanza di liquidazione nella quale la base di calcolo del contributo sarà costituita dai mancati introiti (ricavi da traffico ordinari) registrati mensilmente a partire dal mese di marzo 2020 dichiarati ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, rispetto alle media degli stessi ricavi registrati nei due esercizi precedenti nel medesimo periodo e al netto di eventuali altri ricavi concernenti compensazioni degli enti concedenti per libera circolazione.

In relazione a quanto dichiarato dal beneficiario, nella propria istanza, il Comune liquiderà un contributo pari ad un massimo del 50% della perdita, proporzionalmente e nel limite delle risorse disponibili.

Tale contributo sarà cumulabile con altre forme di aiuto pubblico, diretto o indiretto, nei limiti dell'equa remunerazione degli oneri di servizio pubblico ai sensi del Regolamento EU n. 1370/07 e pertanto, al fine di evitare una sovra compensazione dei contratti di servizio, nell'ambito di un conguaglio complessivo che dovrà tener conto dei costi cessanti, dei minor costo di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali e da altre forme di sostentamento pubblico, dei costi

aggiuntivi sostenuti in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID19 e della quota di corrispettivo erogata ai sensi dell'art. 92 comma 4 bis del DL 18/20, nonché dalle Ordinanze regionali emesse nella fase dell'emergenza.

§6 – Rendicontazione, conguagli e controlli

Al fine di evitare una sovra compensazione dei contratti di servizio e tenendo conto degli indirizzi degli organismi governativi nazionali e delle Authority competenti, per il tramite di un'apposita contabilità regolatoria da approntare a decorrere dall'esercizio 2020, le imprese concessionarie certificano agli enti concedenti, in valore assoluto ed in valore relativo agli esercizi precedenti, le componenti riclassificate del proprio conto economico.

La mancata trasmissione dei dati certificati entro il termine stabilito, comporterà l'esclusione dell'azienda concessionaria dall'assegnazione del contributo e l'obbligo per la stessa di ripetere all'ente erogante (Regione, Comune) l'anticipazione ricevuta ai sensi del §5.

A seguito della liquidazione del contributo l'amministrazione regionale ed il Comune potranno effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed esplicitazioni circa la documentazione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopralluoghi e controlli documentali.

Il contributo potrà essere revocato in toto o in parte, qualora a seguito di controllo le dichiarazioni rese non risultino veritiere, a seguito di rinuncia del destinatario del contributo o nel caso si determini una sovra compensazione del contratto di servizio.

In tali casi la somma già erogata è recuperata dalla Regione Marche, o dall'ente committente se diverso, unitamente agli interessi legali maturati. Qualora l'azienda interessata non provveda alla ripetizione dell'anticipazione di cui sopra, fermo restando le azioni di recupero previste dalla normativa vigente, l'ente committente, previo assenso della Regione Marche, può tener conto dell'anticipazione erogata quale acconto del corrispettivo del contratto di servizio.

SCHEDA MISURA 4 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. SOSTEGNO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE REGIONALE FERROVIARIO

§1 - Risorse finanziarie assegnate

- annualità 2020: € 6.235.000,000

§2 - Tipologia dell'intervento

La presente Misura è finalizzata alla concessione di un contributo straordinario in conto gestione in relazione all'emergenza COVID al settore del trasporto pubblico locale regionale ferroviario di passeggeri, oggetto di obbligo di servizio pubblico. Tale contributo sarà cumulabile con altre forme di contributo o ristoro straordinario riconosciuti dalla Regione Marche o dallo Stato, nei limiti dell'equa remunerazione degli oneri di servizio pubblico ai sensi del Regolamento EU n. 1370/07; tale equa remunerazione verrà verificata in fase di conguaglio, successivamente all'approvazione di bilanci delle aziende esercenti il servizio di TPL.

Il contributo è concesso ai sensi della LR n. 20 del 20 giugno 2020 con le modalità applicative qui definite in prima istanza, a complemento di quanto stabilito dal DL n. 34/2020 all'art. 200 e dal conseguente Decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il richiamato art. 200 ha previsto un fondo nazionale di 500 M€ a ristoro dei disequilibri delle aziende di tpl principalmente indotto dai mancati ricavi da traffico, ma soprattutto ribadisce il principio del mantenimento degli equilibri economici-finanziari dei contratti di servizio del tpl.

Il contributo verrà concesso in conformità della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 92/01 concernente gli orientamenti interpretativi del Regolamento EU 1370/07 in materia di compensazioni di servizio pubblico.

Considerata l'evidente insufficienza del fondo statale (500 M€) salvo ulteriori provviste statali, rimarrà in capo alle regioni l'onere di mantenere gli equilibri economici di cui sopra, soprattutto per i contratti di servizio di diretta competenza della Regione. Sui mancati ricavi si andrà a sommare anche l'effetto delle disposizioni di cui all'art. 215 del DL n. 34/2020, circa il ristoro degli utenti per il mancato utilizzo dei titoli di viaggio per i provvedimenti governativi di contrasto all'emergenza sanitaria, che nelle Marche causerà un impatto rilevante sui flussi di cassa dell'impresa concessionaria nel periodo prescolastico.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- contribuire a compensare le ingenti perdite a causa della quasi totale assenza di domanda a fronte del mantenimento di buona parte dei costi;
- contribuire a preservare gli equilibri economici finanziari del contratto di servizio soggetto ad obbligo di servizio pubblico con misure complementari a quelle statali, ad ora ritenute insufficienti;
- mantenere i flussi di cassa nei confronti della società esercente, anticipando (oltre che integrando) le misure statali presumibilmente tardive, rispetto alla riduzione della provvista di liquidità tipica del periodo prescolastico che si aggiungerebbe alla perdita già subita nel periodo di lock down.

§3 - Soggetti beneficiari e assegnazione del contributo

Il contributo di cui alla presente misura è destinato alla Società titolare del contratto di servizio per l'erogazione di servizi di tpl regionale ferroviario. Ai fini della erogazione dello stesso, detta società ne dovrà fare espressa istanza, ai sensi e con le modalità di cui al successivo §4.

§4 - Presentazione delle domande di contributo

I termini di presentazione delle domande, le relative modalità di presentazione e ogni ulteriore disposizione necessaria in ordine all'assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi, saranno stabiliti con Decreto del Dirigente della competente struttura P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e viabilità.

La domanda di contributo consente inoltre:

- di rendere le dichiarazioni (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) richieste ai sensi del successivo §5 - Ammissibilità delle domande;
- di rendere le dichiarazioni (ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000) anche in fasi successive del procedimento, indispensabili per determinare i parametri necessari alla quantificazione del contributo, indicati ai successivi §5 Contribuzione regionale e §6 Rendicontazione, conguagli e controlli.

§5 - Contribuzione regionale

La base di calcolo del contributo saranno i mancati introiti (ricavi da traffico ordinari) registrati mensilmente a partire dal mese di marzo 2020 dichiarati ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, rispetto alle media degli stessi ricavi registrati nelle due esercizi precedenti nel medesimo periodo e al netto di eventuali altri ricavi concernenti compensazioni degli enti concedenti per libera circolazione.

In relazione a quanto dichiarato dal beneficiario, verrà assegnato un contributo pari ad un massimo del 50% della perdita, nel limite delle risorse disponibili.

La P.F. TPL Logistica e Viabilità in base a tale elaborazione predisporrà il relativo decreto di concessione e liquidazione dei contributi.

Tale contributo sarà cumulabile con altre forme di aiuto pubblico, diretto o indiretto, nei limiti dell'equa remunerazione degli oneri di servizio pubblico ai sensi del Regolamento EU n. 1370/07 e pertanto, al fine di evitare una sovra compensazione dei contratti di servizio, nell'ambito di un conguaglio complessivo che dovrà tener conto dei costi cessanti, dei minor costo di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali e da altre forme di sostentamento pubblico, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID19 e della quota di corrispettivo erogata ai sensi dell'art. 92 comma 4 bis del DL 18/20, nonché dalle Ordinanze regionali emesse nella fase dell'emergenza.

§6 – Rendicontazione, conguagli e controlli

Al fine di evitare una sovra compensazione dei contratti di servizio e tenendo conto degli indirizzi degli organismi governativi nazionali e delle Authority competenti, per il tramite degli strumenti di consuntivazione dell'andamento del piano economico finanziario del contratto di servizio l'impresa concessionaria certifica alla Regione, in valore assoluto ed in valore relativo agli esercizi precedenti, il rendiconto dell'equilibrio.

La mancata trasmissione dei dati certificati entro il termine stabilito, comporterà l'esclusione dell'azienda concessionaria dall'assegnazione del contributo e l'obbligo per la stessa di ripetere all'ente erogante (Regione) l'anticipazione ricevuta ai sensi del §5.

A seguito della liquidazione del contributo l'amministrazione regionale potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed esplicitazioni circa la documentazione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopralluoghi e controlli documentali.

Il contributo potrà essere revocato in toto o in parte, qualora, a seguito di controllo, le dichiarazioni rese non risultino veritiere, a seguito di rinuncia del destinatario del contributo o nel caso si determini una sovra compensazione del contratto di servizio.

In tali casi la somma già erogata è recuperata dalla Regione Marche unitamente agli interessi legali maturati. Qualora l'azienda interessata non provveda alla ripetizione dell'anticipazione di cui sopra, fermo restando le azioni di recupero previste dalla normativa vigente, la Regione Marche, può tener conto dell'anticipazione erogata quale acconto del corrispettivo del contratto di servizio.

SCHEDA MISURA 5: TRASPORTO DI PASSEGGERI NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE E TAXI E IMPIANTI A FUNE MONTANI.

§1 - Risorse finanziarie assegnate

Annualità 2020: € 500.000,00

§2 - Tipologia dell'intervento

La presente Misura è finalizzata alla concessione di un contributo straordinario a fondo perduto in relazione all'emergenza COVID, concesso ai sensi della LR n 20 del 03 giugno 2020 con le modalità applicative definite dal DL n. 34/2020 agli artt. 54 e 264.

L'obiettivo che si intende perseguire è il seguente:

- sostenere la ripresa delle attività legate al trasporto passeggeri non di linea, particolarmente colpito dal crollo della domanda sia nel periodo di lock down sia che nelle fasi successive, fornendo un ristoro economico.

Il contributo viene concesso alle attività economiche che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà economiche (ai sensi del regolamento generale di esenzione) e che si sono trovate in difficoltà economiche a seguito dell'emergenza COVID-19.

Il presente intervento costituisce aiuto di Stato ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, autorizzato con decisione della Commissione Europea C(2020) 3482 del 21/5/2020.

§3 - Soggetti beneficiari e assegnazione del contributo

I destinatari del contributo sono le seguenti categorie di attività economiche con sede operativa o unità locale nelle Marche, che effettuano trasporto passeggeri:

- Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- Altri trasporti terrestri di passeggeri
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
- Trasporto con taxi
- Trasporto mediante noleggio di autovetture con conducente
- Altri trasporti terrestri di passeggeri nca
- Gestione funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

Non rientrano tra i beneficiari gli operatori economici titolari o compartecipanti di contratti di servizio, in forma singola o associata, per il trasporto pubblico locale regionale Marche oggetto di obblighi di servizio pubblico, già destinatari di misure di sostegno pubblico dedicate a questo settore.

Ulteriori specifiche sui soggetti beneficiari:

- l'attività economica, pur avendo diverse unità operative o sedi locali presenta una sola domanda ed è assegnataria di un solo contributo;
- in caso di attività promiscua (con più codici ATECO assegnati) il soggetto partecipa con il codice relativo alla attività principale come risulta dalla iscrizione alla Camera di Commercio;
- una impresa che oltre a svolgere l'attività principale svolge anche una attività accessoria presenta solo la domanda per ottenere il beneficio per la sola attività principale che deve essere ricompresa nei settori e con il codice ateco previsto.

§4 - Modalità di presentazione delle domande di contributo

- I termini di presentazione delle domande e le modalità di presentazione e ogni ulteriore disposizione necessaria in ordine alla concessione e liquidazione dei contributi, saranno stabiliti con Decreto Dirigenziale
- la domanda deve essere presentata su modello di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 ed esclusivamente su piattaforma informatica SIGEF;
- si utilizza lo strumento a sportello con inizio e chiusura a data ed ora certa;
- nessuna documentazione deve essere allegata, ma dovrà essere conservata;

§5 - Ammissibilità delle domande

Sono ammissibili a contributo le domande che presentano le seguenti caratteristiche:

- l'impresa è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle Imprese, della C.C.I.A.A.; in caso di Titolari di Partita IVA non costituiti in forma societaria, è titolare di Partita IVA;
- la domanda deve essere presentata nei termini previsti ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica regionale denominata SIGEF;
- deve essere presentata dal Legale Rappresentante o da professionista o associazione di categoria o altri organismi specificatamente delegati;
- Nel rispetto delle normative nazionali ed europee l'azienda:
 - è regolarmente attiva alla data del 01 marzo 2020;
 - la propria attività è aperta alla data di presentazione della presente domanda;
 - ha almeno una sede operativa o unità locale nella Regione Marche;
 - rientra tra i codici ateco che verranno specificati nell'avviso di cui al precedente **§3** e che svolge una delle attività di cui allo stesso punto;
 - è in possesso di titolo valido per lo svolgimento dell'attività;

§6 - Contribuzione regionale

Il contributo complessivo disponibile per la presente misura, pari ad euro 500.000,00 verrà ripartito tra le imprese che ne faranno richiesta. Per il calcolo del contributo da assegnare al singolo beneficiario, si farà riferimento al numero degli addetti secondo quanto dichiarato dal richiedente prendendo come riferimento i seguenti importi per fasce di addetti:

- da 0 a 1 addetto = 1.000,00 €
- da 2 a 5 addetti = 1.500,00 €
- da 6 a 9 addetti = 2.000,00 €

- oltre i 9 addetti = 2.500,00 €

In ogni caso è possibile:

- la rimodulazione del contributo proporzionale, rapportandolo al fondo disponibile ed alle domande ricevute. In particolare, nel caso di avanzo o di carenza di risorse disponibili a seguito della presentazione on line delle domande da parte delle imprese, è prevista una rimodulazione in diminuzione o in aumento del contributo una tantum da concedere a tutte le imprese che ne hanno diritto. La rimodulazione in aumento non potrà essere superiore al 50% del contributo unitario concedibile sulla base di quanto sopra riportato.
- cumulare l'aiuto di cui alla presente misura con altre forme di aiuto pubblico, diretto ed indiretto, assegnate dalla Regione Marche e da enti diversi dalla Regione Marche, fino a concorrenza della soglia prevista.

La struttura amministrativa regionale non procederà all'istruttoria delle domande, avvalendosi esclusivamente degli esiti dell'elaborazione automatica delle domande di contributo realizzata dalla piattaforma informatica regionale

L'ufficio regionale competente, in base a tale elaborazione, predisporrà il relativo decreto di concessione e liquidazione con allegato l'elenco dei beneficiari dei contributi.

§7 – Controlli e revoche

A seguito della liquidazione del contributo l'amministrazione regionale potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere di chiarimenti ed esplicitazioni circa la documentazione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopralluoghi e controlli atti ad accertare i fatti.

La Regione effettuerà un controllo a campione su almeno il 5% delle domande ammesse a beneficio, in ragione del rischio e dell'entità del beneficio e, nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, ai sensi di quanto disposto dall'art. 264 del D. L. n. 34 del 19/05/2020.

Il contributo potrà essere revocato anche qualora si verificasse anche una sola delle seguenti circostanze:

- le dichiarazioni rese non risultino veritiere
- rinuncia del destinatario del contributo
- il destinatario del contributo risulti assegnatario di analoghi contributi concessi dalla Regione Marche, per l'annualità 2020, in conseguenza all'emergenza Covid19.

In tali casi la somma già erogata è recuperata dalla Regione Marche unitamente agli interessi legali maturati.

§8 – Pubblicazione

L'avviso di cui al precedente §3 verrà pubblicato almeno sui seguenti siti web istituzionali:

- sito web della Regione Marche <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi> ;
- <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Infrastrutture-e-Trasporti>

SCHEDA MISURA 6: SOSTEGNO A FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE – CONTRIBUTO MOBILITÀ PER ACQUISTO BICI E ALTRI VEICOLI ELETTRICI

§1 - Risorse finanziarie assegnate

- annualità 2020: € 1.200.000,00

§2 - Tipologia dell'intervento

La presente Misura è finalizzata alla concessione di un contributo straordinario a fondo perduto riconosciuto dalla Regione Marche in relazione all'emergenza COVID.

Il "contributo mobilità" è un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a € 500,00 per l'acquisto di biciclette, nuove o usate, sia tradizionali che a pedalata assistita, handbike nuove o usate, nonché veicoli nuovi o usati per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del DL 162/2019, convertito con modificazioni *dalla legge 8/2020 (es.: monopattini, hoverboard, segway)*, di seguito denominati, in generale, "veicoli".

Saranno ammissibili le spese sostenute a far data dall'adozione del decreto di approvazione dell'avviso.

Il contributo è concesso ai sensi della L. R. n. 20 del 03 giugno 2020 ed è complementare alla misura prevista dall'art. 229 del D.L. 34/2020, cd Decreto Rilancio. Il contributo regionale concesso non potrà essere cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con eventuali altre agevolazioni pubbliche statali o comunitarie.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- *incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al TPL, ridimensionato a seguito dell'emergenza COVID, garantendo il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane in sicurezza e salute;*
- *ampliare la platea dei beneficiari dei contributi statali, estendendo la possibilità di ricevere il cosiddetto "bonus mobilità", previsto all'art. 229 del "Decreto Rilancio", anche ai cittadini marchigiani residenti nei Comuni con meno di 50.000 abitanti o comunque nei Comuni non ricompresi tra quelli previsti dal DL 34/2020*

§3 - Soggetti beneficiari e assegnazione del contributo

I destinatari del "contributo mobilità" sono i cittadini marchigiani, maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei Comuni con meno di 50.000 abitanti o comunque nei Comuni non ricompresi tra quelli previsti dall'art. 229 del Decreto Rilancio. E' possibile richiedere un solo contributo mobilità, pari al 60% della spesa sostenuta, in una misura non superiore a € 500,00, per singolo nucleo familiare, come risultante dallo "stato di famiglia" e per l'acquisto di un solo bene.

§4 - Modalità di presentazione delle domande di contributo

La Misura verrà attuata tramite apposito Bando a Sportello, i cui termini rispetto a data di apertura, presentazione delle domande, modalità di presentazione e ogni ulteriore disposizione necessaria in ordine alla assegnazione, e liquidazione dei contributi, saranno stabiliti con successivo Decreto del Dirigente della competente struttura P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità.

Tramite l'accesso al Bando a Sportello sarà possibile compilare la propria istanza per la domanda di contributo, che consentirà di rendere le dichiarazioni (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) necessarie a verificare le condizioni di ammissibilità della domanda e fornire le informazioni indispensabili per determinare l'ammontare del contributo.

Nel presentare la propria istanza si dovrà allegare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) che dovrà indicare marca e modello del veicolo già acquistato.

La domanda deve essere presentata su modello di autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ed esclusivamente su piattaforma SIFORM2.

§5 - Ammissibilità delle domande

Sono ammissibili a contributo le domande che presentano le seguenti caratteristiche:

- Deve essere presentata solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica regionale denominata SIFORM 2 e secondo le modalità di accesso previste;
- Presentata da cittadini marchigiani, maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei Comuni con meno di 50.000 abitanti o comunque nei Comuni non ricompresi tra quelli previsti dall'art. 229 del Decreto Rilancio, per spese sostenute a far data dall'adozione del decreto di approvazione dell'avviso.

Non verranno comunque considerate ammissibili le domande di contributo:

- presentata da più componenti dello stesso nucleo familiare, come risultante dallo "stato di famiglia";
- presentate da cittadini marchigiani residenti nei seguenti Comuni: Ancona, Ascoli Piceno, Fano, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.

§6- Contribuzione regionale

Il contributo - nel limite massimo di € 500,00 - sarà calcolato quale 60% del costo dell'acquisto del veicolo, con riferimento al documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) che dovrà essere allegato alla domanda stessa.

Il costo riportato in fattura non potrà in ogni caso risultare superiore al prezzo previsto da listino.

L'avviso di cui alla presente misura resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse.

La struttura amministrativa regionale procederà tempestivamente all'istruttoria delle domande, secondo l'ordine di arrivo, verificando direttamente la correttezza della documentazione allegata ed avvalendosi degli esiti dell'elaborazione automatica delle domande di contributo realizzata dalla piattaforma informatica regionale denominata SIFORM 2, ad esito della quale provvederà ad adottare apposito atto di concessione e liquidazione.

Il contributo mobilità può essere richiesto una sola volta, per singolo nucleo familiare, come risultante dallo "stato di famiglia" e per l'acquisto di un solo bene.

§7 – Controlli e revoche

A seguito della liquidazione del contributo l'amministrazione regionale potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed esplicitazioni circa la

documentazione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopralluoghi e controlli atti ad accertare i fatti.

La Regione si riserva di effettuare, nei 2 anni successivi alla data di erogazione del contributo, controlli a campione su il 5% delle domande ammesse a beneficio.

I beneficiari del contributo dovranno mantenere la proprietà del bene finanziato per almeno i 2 anni successivi alla data di erogazione del contributo. In caso di controllo, ai fini di non incorrere nella revoca del contributo, i beneficiari dovranno essere in grado di dimostrare il possesso del veicolo ed esibire la seguente documentazione: documento giustificativo di spesa (fattura).

Nel caso di furto, smarrimento o dismissione (causa incidenti o altro) del veicolo oggetto di contributo, i beneficiari dovranno informare tempestivamente gli uffici regionali, inviando la relativa denuncia presentata alle autorità competenti e/o la documentazione comprovante i fatti avvenuti.

Il contributo potrà essere revocato qualora a seguito di controllo le dichiarazioni rese non risultino veritiere o a seguito di rinuncia del destinatario del contributo. In tali casi la somma già erogata è recuperata dalla Regione Marche unitamente agli interessi legali maturati.

§8 – Pubblicazione

L'avviso di cui al precedente **§3** verrà pubblicato almeno sui seguenti siti web istituzionali:

- sito web della Regione Marche <https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Bandi> ;
- <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Infrastrutture-e-Trasporti>

SCHEDA MISURA 7 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE MARCHE NORD

§1 - Risorse finanziarie assegnate

- annualità 2020: € 16.395.441,48

§2 - Tipologia dell'intervento

La presente Misura è finalizzata al cofinanziamento della copertura finanziaria della quota regionale del contributo pubblico indicato nel PEF e quindi poter procedere con la pubblicazione del bando relativo alla "Concessione di progettazione, costruzione e gestione del nuovo polo ospedaliero Marche nord".

§3 - Assegnazione e liquidazione del contributo

Il soggetto beneficiario della misura è l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord.

La concessione del contributo è necessaria per completare la copertura relativa al contributo pubblico, complementare alla quota statale, e permettere all'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, così come stabilito dalla DGR n.100 del 03/02/2020, l'avvio delle procedure di gara.

SCHEDA MISURA 8 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. RISARCIMENTO DANNI SOSTENUTI DA AERDORICA SPA

§1 - Risorse finanziarie assegnate

- annualità 2020: € 800.000,00

§2 - Tipologia dell'intervento

La presente Misura è finalizzata alla concessione di un contributo straordinario a fondo perduto a favore di Aerdorica spa che risarcisca i danni direttamente collegati all'epidemia di Covid-19, con la finalità di consentire l'operatività dell'Aeroporto delle Marche quale piccolo aeroporto regionale che svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio della regione.

§3 - Assegnazione e liquidazione del contributo

Il soggetto beneficiario della misura è Aerdorica spa.

La concessione del contributo è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea dell'aiuto, sulla base dell'art. 107, par 2, lett. b) del TFUE e del punto 15 della comunicazione della Commissione Europea n. C (2020)1863 e ss.mm. "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID-19" adottata il 19-03-2020.

Il predetto intervento sarà altresì comunicato alla Commissione, secondo il punto 111 della Decisione n. 1421/2019.

A seguito della concessione, la liquidazione del contributo è subordinata all'invio della rendicontazione dei danni rendicontabili, sottoscritta dal legale rappresentante e validata dai revisori dei conti della società.

§4 – Danni rendicontabili

Il risarcimento è limitato ai danni effettivamente incorsi dall'Aeroporto delle Marche direttamente collegati all'epidemia di Covid-19, nel periodo marzo – maggio 2020.

L'intervento non è cumulabile con altre forme di contributo straordinario riconosciute dalla Regione Marche e, qualora sommato ad altri contributi pubblici, non potrà comunque superare l'importo del danno arrecato dall'emergenza COVID-19, al fine di evitare una sovra compensazione.

SCHEDA MISURA 9 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. CONTRIBUTO A ERDIS MARCHE PER ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE DESTINATE AD ALLOGGI UNIVERSITARI

§1 - Risorse finanziarie assegnate

- annualità 2020: € 2.000.000,00

§2 - Tipologia dell'intervento

La presente Misura è finalizzata alla concessione di un contributo per l'adeguamento impiantistico alla normativa antincendio delle strutture destinate ad alloggi universitari.

§3 - Assegnazione e liquidazione del contributo

Il soggetto beneficiario della misura è ERDIS, ente regionale per il diritto allo studio.

Con la presente Misura si intende concedere un contributo a ERDIS volto a sostenere parte dei costi necessari per i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dei complessi immobiliari destinati ad alloggi per studenti.